

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2007, con il quale il «Centro Gestalt - Scuola di specializzazione in psicoterapia gestaltica integrata» stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Genova, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 7 maggio 2010 di autorizzazione a cambiare la denominazione dell'Istituto in «SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata»;

Visto il decreto in data 2 agosto 2012 di autorizzazione ad attivare la sede periferica di Torre Annunziata (NA);

Vista l'istanza con la quale la «SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata» ha chiesto di istituire la sede di Torre Annunziata quale sede didattica principale e l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Genova a Torre Annunziata, via Dante n. 1/D;

Vista l'istanza con la quale la «SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata» ha chiesto di istituire la sede di Genova quale sede periferica e l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Genova da via Cairoli n. 8/6 a via Santi Giacomo e Filippo n. 35/6;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta dell'11 novembre 2016;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 22 febbraio 2017, trasmessa con nota prot. 627 del 23 febbraio 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata» è autorizzata ad istituire la sede di Torre Annunziata quale sede didattica principale e a trasferire la sede didattica principale di Genova a Torre Annunziata, via Dante n. 1/D.

2. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata» è autorizzata ad istituire la sede di Genova quale sede periferica e a trasferire la sede periferica di Genova da via Cairoli n. 8/6 a via Santi Giacomo e Filippo n. 35/6;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A02305

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 7 marzo 2017.

Proroga dell'ordinanza 1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;


Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 1994, n. 243, recante «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e, in particolare, l'art. 18 concernente la rintracciabilità degli animali e degli alimenti da essi derivati;

Visto l'art. 8, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale, avvalendosi anche dell'AIA, attraverso i propri uffici periferici, per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2009, recante «Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2010, n. 65;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2011, n. 72;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 settembre 2011, recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 2011, n. 272, S.O.;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute, 1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2013, n. 85, come prorogata, da ultimo, con l'ordinanza 29 marzo 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2016, n. 82;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 3 marzo 2015, n. L 59, entrato in vigore il 1° gennaio 2016 e nelle more dell'adozione di procedure applicative delle misure attuative dei metodi di identificazione dello stesso regolamento;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016, recante, «Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 2016, n. 205;

Considerato che la gestione attuale della anagrafe degli equidi non consente il reperimento di informazioni complete e che la mancanza di identificazione espone gli equidi al concreto rischio di clandestinità sottraendoli ai controlli sanitari e di benessere animale;

Considerato, pertanto, che, ai fini di tutela della sanità e del benessere animale, continua a sussistere la necessità di rendere disponibili ai servizi veterinari tutti i dati indispensabili per l'espletamento delle attività di controllo, nonché per la gestione delle emergenze di carattere sanitario;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare di ulteriori dodici mesi l'efficacia della richiamata ordinanza 1° marzo 2013;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia dell'ordinanza 1° marzo 2013, e successive modificazioni, è prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 marzo 2017

Il Ministro: LORENZIN

Registrata alla Corte dei conti il 16 marzo 2017

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 281

17A02411

DECRETO 13 marzo 2017.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario «Score Hobby», a base di sostanza attiva difenoconazolo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

